



## CITTÀ DI FASANO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA – ECOLOGIA – S.U.A.P

**Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2014**

**Oggetto: istituzione stallo di sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno in Via Matteotti dell'abitato di Fasano centro e di corridoio di transito in Via Teano 107 dell'abitato di Montalbano.**

### II DIRIGENTE

**Vista** l'istanza prot. 9124/13/PM del 19.12.2013 presentata dal possessore del contrassegno disabili n° 882/2013 con cui veniva richiesta l'istituzione di apposito stallo nelle vicinanze della propria abitazione sita in Via Matteotti 21;

**Considerato**, che la predetta zona è del tutto priva di spazi riservati a persone con disabilità motoria e ad alta densità di traffico;

**Vista**, altresì, l'istanza prot. N° 354797/RG del 5.11/2013, presentata dal Sig. Conforto Michele, titolare della rivendita Tabacchi n° 20 di Via Teano 107, con la quale veniva richiesta l'istituzione di apposito corridoio di transito antistante l'ingresso del civico 107 per consentire ed agevolare l'ingresso alle persone con disabilità motoria, ai sensi dell'art. 188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992.

**Ritenuto**, pertanto, necessario istituire stallo di sosta al servizio di persone invalide in Via Matteotti dell'abitato di Fasano, in corrispondenza del civico 21, nonché corridoio di transito antistante l'ingresso del civico 107 di Via Teano dell'abitato di Montalbano.

**Visto** il parere positivo di questo Comando;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

**Visti** gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett. d, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

**Visti** gli art. 188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992;

**Vista** la Legge n. 236 del 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

**Visto** il D.P.R. n. 503 del 24.7.1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

**Visto** il D.P.R. n.151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992",

per i motivi in premessa indicati

## **ORDINA**

- 1) L'istituzione di n. 1 stallo di sosta riservati a veicoli con esposto l'apposito contrassegno per portatori di handicap, di cui alla figura V.4 del Regolamento del C.d.S. in Via Matteotti dell'abitato di Fasano, all'altezza del civico 21;**
- 2) L'istituzione di n° 1 corridoio di transito al servizio delle persone invalide con divieto di sosta ex art. 158 comma 2, lett. g) del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992, in Via Teano dell'abitato di Montalbano, nello spazio antistante il civico 107, per una superficie di mq 1,50.**

## **DISPONE**

**La presente Ordinanza entrerà in vigore dal giorno 14 gennaio 2014.**

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

## **DISPONE INFINE**

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet [www.comune.fasano.br.it](http://www.comune.fasano.br.it)

***Il Dirigente  
Magg. Dott. Giuseppe Carparelli***